

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 209-11810 del 22.03.2010 di proroga dell'autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nel Canale di Caluso, per l'installazione di un impianto con rotoridroelettrici, in Comune di Caluso, assentita al Consorzio dei Canali del Canavese.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 31.7.2001 n. 11/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 209-11810 del 22.03.2010-
Codice univoco: TO-A-10162

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Autorizza

la proroga al Consorzio dei Canali del Canavese, V. Martiri d'Italia, 31/a - 10014 Caluso, (omissis) dell'autorizzazione, rilasciata con D.D. n. 808-52517 del 17.10.2008, all'utilizzo, nell'ambito della derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo, delle acque fluenti nel medesimo canale, in Comune di Caluso, per l'installazione di un impianto con rotoridroelettrici, per produrre su un salto di 2,45 m una potenza nominale media di 95,79 kW, per un anno a decorrere dal 16.10.2009, data di scadenza della citata D.D. n. 808-52517 del 17.10.2008. La potenza nominale media prodotta complessivamente dalle utenze idroelettriche del Canale di Caluso, nell'ambito dell'autorizzazione alla continuazione provvisoria del prelievo dal T. Orco rilasciata con D.D. n. 188-44792 del 08.02.2006, rimane pari a 2.384,64 kW.

L'utilizzo dell'acqua autorizzato con il presente provvedimento è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste nella D.D. n. 188-44792 del 08.02.2006 per l'esercizio della derivazione del Canale di Caluso, e la sua durata sarà quella che verrà stabilita in sede di rilascio del provvedimento di concessione a conclusione dell'istruttoria di regolarizzazione dell'intera derivazione del Canale di Caluso, nel quale verranno definitivamente stabilite la portata complessiva derivabile per i diversi usi e la potenza nominale media prodotta.

L'Autorità concedente si riserva la possibilità di sospendere in qualunque momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al D.L.gs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, la presente autorizzazione viene accordata alle stesse condizioni contenute nella D.D. n. 808-52517 del 17.10.2008.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, viene rideterminato il canone demaniale dovuto dal Consorzio dei Canali del Canavese per l'intera derivazione.

Relativamente all'anno 2010 detto canone annuo complessivo risulta di euro 37267,00, in ragione di euro/kW 14,64 per kW medi 2.384,64 per l'uso energetico, e di euro/l/s 157,10 per 15 l/s per l'uso produzione di beni e servizi, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

I sovracanonri rivieraschi sono dovuti in ragione di euro/kw 5,27 per kW medi 2.384,64 agli enti rivieraschi, secondo le quote ad essi spettanti, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale, e verranno definiti sulla base dei criteri stabiliti nella D.G.P. n. 86-3560 del 11.02.2003.

L'autorità concedente si riserva la possibilità di rivalutare il canone e di chiedere i sovracanonri, anche in pendenza degli accertamenti di istruttoria per il rilascio della concessione di derivazione del Canale di Caluso.

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare, l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque", di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il presente provvedimento viene accordato salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e nei limiti delle competenze conferite, subordinatamente alla osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, e fermo restando l'obbligo di acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto della presente autorizzazione.

Il titolare della presente autorizzazione terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(omissis)"